



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2018

N.RF012

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	SPESOMETRO – NOVITÀ DELLA BOZZA DI PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
RIFERIMENTI	PROVV. 19/01/2018 - ART. 21 DL 78/2010; ART. 1-TER DL 148/2017
CIRCOLARE DEL	23/01/2018

Sintesi: la bozza di Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 19/01/2018, con l'approvazione del nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dello Spesometro, recepisce le semplificazioni previste dal Collegato Fiscale.

E', infatti, previsto che il nuovo tracciato telematico sia applicabile fin dall'invio dei dati:

- delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017
- correttivi/integrativi (sanatoria) relativi al primo semestre 2017.

Tra le novità di maggiore impatti, si segnala la possibilità di invio dei dati del documento riepilogativo in luogo delle singole fatture emesse o ricevute.

Spesometro a marzo 2018: la bozza di Provvedimento prevede lo slittamento dei termini entro 60gg dalla pubblicazione del Provvedimento definitivo (in applicazione dei nuovi poteri attribuiti all'Agenzia dallo stesso DL 148/2017):

- dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017
- che, con ogni probabilità, sarà esteso alla sanatoria dell'invio dei dati errati relativi al 1° semestre 2017.

Con la anticipazione della **Bozza di Provvedimento** del 19/01/2017, l'Agenzia prevede:

- il **recepimento delle novità del Collegato Fiscale** per l'invio dei dati dello **Spesometro**
- provvedendo alla **modifica delle specifiche tecniche** per l'invio dei dati (approvate con i Provvedimenti n. 58793 del 27/03/2017 per lo spesometro ed il Provv. n. 182070 del 28/10/2016 per la comunicazione opzionale dei dati delle fatture).

NEW

NEW – SOFTWARE DELL'AGENZIA

Per supportare contribuenti ed intermediari nella predisposizione e trasmissione della comunicazione, l'Agenzia metterà a disposizione sul sito web un "pacchetto software" sia per la compilazione della comunicazione che per il controllo della comunicazione dei dati delle fatture.

Allo stesso fine è aggiornata la piattaforma digitale Desktop Telematico con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture.

Restano in vigore le ulteriori disposizioni regolamentari stabilite con Provvedimenti dell'Agenzia:

- Provv. n. 58793 del 27/03/2017 (spesometro)
- Provv. n. 182070 del 28/10/2016 (comunicazione opzionale).

LE NOVITA' DEL COLLEGATO FISCALE

In relazione allo spesometro trimestrale, in sede di conversione del DL 148/2017 è stato previsto:

- la **mancata applicazione delle sanzioni** per i dati trasmessi in relazione al **1° semestre 2017**, a patto che **entro il 28/02/2018** vengano **inviati i dati corretti**
- la **facoltà** di inviare lo **spesometro con cadenza semestrale**
- la **semplificazione** in relazione alla **comunicazione dei documenti riepilogativi**
- l'ampliamento dei casi di esonero alle P.A. (ex art. 1 c. 2 Dlgs 165/2001), limitatamente ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

Il Collegato Fiscale ha previsto che:

- per le **fatture di importo inferiore a € 300**
- nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di annotare, in luogo di ciascuna fattura, il **cd. "documento riepilogativo"** (art. 6 Dpr 695/96)

si potrà:

- **comunicare i soli dati** del predetto **documento riepilogativo**
- prevedendo l'**indicazione dei seguenti elementi**:
 - numero di partita IVA del dichiarante** (il cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse, il cessionario/committente per quello delle fatture ricevute)
 - data e numero del documento riepilogativo**
 - ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta**, distinti secondo l'aliquota applicata.



N.B.: si tratta di una notevole semplificazione, posto che permette, in sede di inserimento contabile di non riportare più i dati suddivisi per fattura (analogamente a quanto avveniva in passato).

Dal 2018 imprese e professionisti possono **tornare a fruire di tale modalità di registrazione contabile**, di fatto abbandonata nell'anno 2017.

L'art. 1 della Bozza di Provvedimento recepisce tali semplificazioni:

- per le **fatture emesse o di acquisto di importo ≤ € 300** registrate cumulativamente
- NEW** - introduce la **nuova codifica TD12** da indicare nel campo "tipo documento"
- che permette la comunicazione dei **dati relativi al solo documento riepilogativo**

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DI:	
FATTURE EMESSE	FATTURE RICEVUTE
✓ partita IVA del cedente/prestatore (nessuna P.Iva del cessionario)	✓ partita IVA del cessionario/committente (nessuna P.Iva del cedente/prestatore)
<ul style="list-style-type: none"> numero e data di registrazione del documento (riepilogativo) base imponibile (complessiva) aliquota Iva ed IVA applicata (su più ricorrenze, se il documento riepiloga fatture con aliquote diverse) 	

Nel nuovo tracciato telematico di seguito analizza le novità recepite.

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il comma 2 dell'art. 4 dell'art. 21 DL n. 78/2010 si limitava:

- a disporre l'invio dei dati "**in forma analitica**"
- a definire il contenuto "minimale" della comunicazione, con l'indicazione dei seguenti dati:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni	- la base imponibile ed aliquota applicata
- la data ed il numero della fattura	- l'imposta (tipologia di operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura)

Con il successivo Provvedimento dell'Agenzia sono stati aggiunti altri dati (facoltativi).

COLLEGATO FISCALE – DATI OBBLIGATORI DA RIPORTARE

Con il DL 148/2017 è stata semplificata il contenuto della comunicazione, prevedendo che vadano forniti per **esclusivamente i seguenti dati**:

SOGGETTI PASSIVI IVA	PRIVATI	
Partita IVA delle parti (cliente e fornitore)	▪ codice fiscale del cliente privato	non più gli "Altri dati identificativi"
<ul style="list-style-type: none"> data e numero della fattura base imponibile e aliquota applicata imposta (tipologia di operazione ove l'Iva non sia indicata in fattura) 	inalterato	

Si prevedeva in sostanza l'eliminazione dei **dati facoltativi** inseriti con Provvedimento dell'Agenzia (in realtà nel nuovo tracciato telematico è ancora previsto l'inserimento **facoltativo** di tali dati).

Di seguito si illustrano le nuove specifiche tecniche approvate dall'Agenzia in bozza in recepimento delle novità del Collegato Fiscale.

LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE


L'Agenzia ha determinato il nuovo **"tracciato telematico"** (in formato **"xml"**) da adottare per l'invio dei dati (che nel seguito sono comunque esposti sotto forma di modello, per maggiore chiarezza espositiva).

NUOVO TRACCIATO TELEMATICO	
RAVVEDIMENTO DATI PRIMO SEMESTRE 2017	SI
INVIO DATI SECONDO SEMESTRE 2017	SI
INVIO DATI 2018	SI

NEW – LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL COLLEGATO

Si prevede la facoltà del contribuente:

- di trasmettere i dati con **cadenza semestrale** per tutti i successivi periodi d'imposta
- con scadenza al **19 settembre dello stesso anno** ed al **28 febbraio dell'anno successivo**.



Per gli invii del 2018 dovranno essere utilizzate le nuove specifiche tecniche, dettagliate nel seguito.

DATI DI TESTATA

Dati di testata		
Progressivo invio	(attribuibile per proprie finalità di identificazione univoca)	
DATI DEL DICHIARANTE		
Codice fiscale	01724587224	Codice carica: corrispondono i codici adottati nel Mod. Iva: 1: rappresentante legale 3: curatore fallimentare ecc.
Codice carica	1	
Identificativo del sistema	(non deve essere valorizzato dall'utente)	
Spazio dati fattura	(non deve essere valorizzato dall'utente)	

DATI FATTURE EMESSE (DTE) DELLA GAMMA SRL

Dati fatture emesse	
DATI RELATIVI AL CEDENTE/PRESTATORE	
Identificativi fiscali	
Identificativo fiscale IVA	01724587224
Codice fiscale	
Altri dati identificativi	
Denominazione	Gamma Srl
Nome	(sole persone fisiche)
Cognome	
Sede	
Indirizzo	Via dei Martiri
Num. civico	23
CAP	38100
Comune	Trento
Provincia	TN
Nazione	IT

P.Iva: conferma del controllo di regolarità formale del dato (se non indicato un cod. paese extraUE)

Cod. Fisc (conferma):
- facoltativo se indicata la P.Iva
- obbligatorio: in caso contrario.

Altri dati identificativi: conferma della facoltatività

DATI RELATIVI AL CESSIONARIO/COMMITTENTE	
NEW - Identificativi fiscali	
Identificativo fiscale IVA	01567247223
Codice fiscale	
NEW - Altri dati identificativi	
Denominazione	Delta Snc
Nome / Cognome	(sole per. fisiche)
Sede	
Indirizzo	Via Mazzini
Num. civico	(facoltativo)
CAP	(facoltativo)
Comune	Verona
Provincia	(facoltativo)
Nazione	IT

IDENTIFICATIVI FISCALI:
▪ continua ad essere obbligatorio per le fatture ordinarie
▪ **non va compilato per i doc. riepilogativi (cod. TD12)**

ALTRI DATI IDENTIFICATIVI:
▪ continua ad essere facoltativo per le fatture ordinarie
▪ **diviene facoltativo anche per i doc. riepilogativi (cod. TD12)**

Dati fatture [verso la Delta Snc]	
Dati generali	
Tipo di documento	TD01
Data	2017-01-10
Numero	166
Dati di riepilogo	
Imponibile importo	1.000
Dati IVA	
Imposta	2.200
Aliquota	22,00%
Natura operaz.	Dati alternativi
Detraibile (Irpef)	(facoltativa)
Deducibile (dall'imponib. Irpef)	(facoltativa)

Reverse charge: escluse dalla sezione DTE (conferma)

Tipologia Doc.	Codice	Tipologia Doc.	Codice
Fattura	TD01	Nota di credito semplif.	TD08
Nota di credito	TD04	Fattura intraUE beni	TD10
Nota di debito	TD05	Fattura intraUE servizi	TD11
Fatt. semplificata	TD07	NEW - Doc. riepilogativo	TD12

Natura Operaz. non sogg. ad Iva (conferma)	Codice
Esclusa Iva art. 15 Dpr 633/72	N1
Non soggetta	N2
Non imponibile	N3
Esente Iva art. 10 Dpr 633/72	N4
Regime del margine/delle agenzie viaggi	N5
Operazione soggetta a reverse charge	N6
Vendita a distanza nella UE con Iva assolta nel paese UE o e-commerce diretto	N7

INFORMAZIONI AGGREGATE (conferma)

Dati fattura: in relazione al medesimo "cessionario/committente", il blocco "dati fatture" può essere replicato fino a un massimo di 1.000 occorrenze (es: per 2 fatture verso la Delta Snc, la Gamma Srl potrà compilare 2 blocchi "Dati fatture", nell'ambito dei medesimi dati identificativi di fornitore e cliente).

Dati di riepilogo: tale blocco può ripetersi più volte per ogni fattura fino a un massimo di 1.000 occorrenze. Ciascun blocco riporta il dato complessivo relativo ai diversi assoggettamento di ad Iva:

- somma degli imponibili al 22%
- somma degli imponibili al 10%
- somma delle anticipazioni in nome e per conto escluse da Iva ex art. 15

e così via.

DATI FATTURE RICEVUTE (DTR)

Dati fatture ricevute	
DATI RELATIVI AL CESSIONARIO/COMMITTENTE	
Identificativi fiscali	
Identificativo fiscale IVA	01567247223
Codice fiscale	
NEW - Altri dati identificativi	
Denominazione	Delta Snc
Nome	(sole persone fisiche)
Cognome	
Sede	
Indirizzo	Via Mazzini
Num. civico	50
CAP	37121
Comune	Verona
Provincia	VR
Nazione	IT

P.Iva: come sez. DTE

Cod. Fisc: come sez. DTE

ALTRI DATI IDENTIFICATIVI:
diventato sempre facoltativo

DATI RELATIVI AL CEDENTE/PRESTATORE	
NEW - Identificativi fiscali	
Identificativo fiscale IVA	01724587224
Codice fiscale	
Altri dati identificativi	
Denominazione	Gamma Srl
Nome	(sole persone fisiche)
Cognome	
Sede	
Indirizzo	Via dei Martiri
Num. civico	(facoltativo)
CAP	(facoltativo)
Comune	Trento
Provincia	(facoltativo)
Nazione	IT

IDENTIFICATIVI FISCALI:

- continua ad essere obbligatorio per le fatture ordinarie
- **non va compilato per i doc. riepilogativi (cod. TD12)**

ALTRI DATI IDENTIFICATIVI:

- continua ad essere facoltativo per le fatture ordinarie
- **diviene facoltativo anche per i doc. riepilogativi (cod. TD12)**

Dati fatture [dalla Gamma Srl]	
Dati generali	
Tipo di documento	TD01
Data	2017-01-10
Numero	facoltativo

Tipo documento: come per fatture di vendita (conferma)

NEW - Data: se TipoDocumento = TD12 è facoltativa

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

NEW

Data registrazione	2017-01-31
Dati di riepilogo	
Imponibile importo	1.000
Dati IVA	
Imposta	2.200
Aliquota	22,00%
Natura	-
Detraibile (dall'Irpef)	(facoltativa)
Deducibile (dall'imponib. Irpef)	(facoltativa)

Data registrazione: se **TipoDocumento = TD12** contiene la data in cui è stato registrato il documento riepilogativo

Natura: come per fatture di vendita (conferma)

NUOVI TERMINI DI INVIO

ATTENZIONE - la bozza di Provvedimento evidenzia la volontà:

- ⇒ di **prorogare** il termine per l'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute del **2° semestre 2017**
- ⇒ al **60° giorno successivo la pubblicazione del Provvedimento definitivo**

N.B.: la proroga preannunciata da un Provvedimento sarà la **prima applicazione dei poteri concessi all'Agenzia dal Collegato fiscale** (art. 19-octies c. 4 - 5 DL 148/2017), che premette il differimento dei termini di obblighi dichiarativi/comunicativi in presenza

- di eventi/circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione
- in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per le trasmissioni telematiche (come nel caso di specie), con proroga che non può eccedere i 60 giorni.

In sostanza, il **termine di invio dello spesometro del 2° semestre 2017** cadrà quasi certamente **alla fine del mese di Marzo 2018**.

SANATORIA DELLO SPESOMETRO DEL 1° SEMESTRE 2017

In considerazione dei problemi tecnici e delle incertezze che si sono registrati in fase di trasmissione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, il Collegato Fiscale ha previsto:

- l'**inapplicabilità delle sanzioni** per "l'**errata trasmissione**" dei dati relativamente alle comunicazioni relative al **1° semestre 2017**
- a condizione che i **dati esatti** siano trasmessi **entro il 28 febbraio 2018**.

Termine sanatoria: considerato quanto sopra:

- ove il termine di invio dello spesometro del 2° semestre 2017 dovesse essere effettivamente differito
- è probabile venga differito anche il **termine per fruire della sanatoria** per l'invio corretto dei dati relativi al primo semestre 2017 (l'art. 1-ter c. 1 DL 148/2017 convertito fa espresso riferimento al termine del 28/02/2018; sarà dunque necessario che il Provvedimento di prossima adozione contempli anche tale slittamento).

N.B.: la citata sanatoria riguarda:

- ⇒ la **sola "errata trasmissione"** dei dati, probabilmente da ritenersi estesa anche:
 - alla tardiva trasmissione dei dati
 - e/o alla loro parziale omissione (es. omissione di una o più singole fatture)
- ⇒ **non l'eventuale omissione** della comunicazione nel suo complesso (che **rimane sanzionata**)